

Tribunale di Milano

Sezione III civile

11617/2015 R. G. E.

Il G. E., dott. Giuseppe Fiengo, sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto che, alla luce dello statuto della società (art. 7, co. 2) depositato dalla procedente, sia possibile procedere al trasferimento anche solo parziale delle partecipazioni pignorate;

ritenuto sia possibile, nell'espropriazione avente ad oggetto partecipazioni societarie, addivenire all'assegnazione (anche solo parziale) delle partecipazioni pignorate (T. Milano, ord. 8 ottobre 2014, in ilcaso.it);

ritenuto tuttavia che una simile assegnazione presupponga almeno un tentativo di vendita (argg. ex artt. 505, 529, 588 c.p.c.);

rilevato che, del resto, anche l'esecutato ha richiesto la vendita delle partecipazioni nella sola misura corrispondente al credito della procedente (così manifestando interesse alla conservazione – per la parte residua- della partecipazione);

ritenuto di poter procedere alla vendita della partecipazione in misura proporzionale al solo credito della procedente (non anche alle spese della presente procedura le quali, essendo la procedente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, saranno sostenute dallo Stato e ritenuto che non sia possibile tenere in questa sede in considerazione la rivalsa dello Stato ai sensi dell'art. 134 DPR 115/2002, sia perché non è possibile, allo stato, valutare la ricorrenza dei presupposti della rivalsa, sia perché non è dato sapere se, effettivamente, lo Stato procederà ai sensi della norma da ultimo citata, sia perché, infine, le spese della procedura restano, in caso di assegnazione, sempre a carico dell'assegnatario);

letta la nota di precisazione del credito in data 2.6.2018 e ritenuto di poter procedere alla vendita delle partecipazioni pignorate nella sola misura corrispondente al credito della procedente pari a complessivi euro 35.433,23 (somma di euro 31.930,05, 3.500,00 e 3,18), non potendo invece essere riconosciute le ulteriori somme riportate nella nota di precisazione del credito in data 2.6.2018, stante l'ammissione della procedente al patrocinio a spese dello Stato sin dal 4.3.2015;

rilevato che il valore delle partecipazioni pignorate è stato stimato in euro 183.909,00;

ritenuto che debba essere posta in vendita la partecipazione nella misura corrispondente alla seguente equazione: $183.909,00:35.433,23=100:x$ e, pertanto, il 19,26 della partecipazione pignorata;

ritenuto di dover indicare, quale prezzo base, la somma di euro 35.433,23;

ritenuto che sia allo stato possibile disporre un solo esperimento di vendita e che, ove tale esperimento vada deserto o non vi sia istanza di assegnazione, il **commissionario** debba rimettere gli atti a questo giudice al fine di valutare l'opportunità di disporre la vendita dell'intera partecipazione pignorata;



Il Giudice dell'esecuzione

- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti e preso atto di osservazioni e istanze dalle stesse avanzate;
- evidenziato che dall'esame dello statuto sociale le partecipazioni sociali oggetto di pignoramento risulano liberamente trasferibili;
- ritenuto di non procedere alla vendita con modalità telematiche poiché potenzialmente pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 530, VI co., c.p.c.) stante anche l'incertezza allo stato esistente in ordine alla possibilità, per il gestore della vendita telematica di verificare l'effettiva provenienza dell'offerta telematica;

dispone la vendita del 19,26% delle partecipazioni sociali oggetto di pignoramento;

nomina commissario per la vendita la dott. ssa **Margherita De Grassi**, che provvederà a vendere le partecipazioni stesse secondo le disposizioni che seguono;

conferma la nomina dello stesso professionista quale **custode** delle partecipazioni sociali;

dispone che il creditore procedente provveda a notificare la presente ordinanza alla società entro 20 giorni;

fissa in 3 mesi il termine per il rideposito degli atti in cancelleria all'esito dell'unico tentativo di vendita;

determina il prezzo base d'asta in 35.433,23

Il GE dispone che il commissario provveda:

- 1) qualora non sia già stato aperto in precedenza, ad aprire presso un istituto di credito di sua fiducia un **conto corrente intestato alla procedura** ("procedura esecutiva RGE \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$"), in relazione al quale si autorizza fin d'ora il servizio di home banking dispositivo, sul quale il creditore procedente verserà, nel termine di 30 giorni, 1.000,00 euro quale fondo spese per la vendita e sul quale il commissario gestirà tutte le operazioni inerenti l'incarico;
- 2) **a fissare un termine per la presentazione delle offerte** di acquisto per ciascuno dei lotti pignorati; l'avviso di vendita andrà **depositato nel fascicolo telematico** processuale appena effettuata la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche;
- 3) all'esecuzione delle forme di **pubblicità** legale e commerciale mediante pubblicazione della presente ordinanza, della seconda relazione di stima e dei propri recapiti sul PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE e sui seguenti siti internet: www.trovoaste.it e www.legalmente.net;

il commissario è autorizzato a procedere ad altre forme di pubblicità che ritenga opportune. Le spese di pubblicità sono forfetariamente quantificate nella somma di € 400,00;

il commissario è fin d'ora autorizzato - senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione - a prelevare dal conto della procedura le somme necessarie per l'esecuzione delle pubblicità; le fatture relative ai servizi pubblicitari richiesti - così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura - dovranno essere intestate a nome del creditore che ha versato i relativi fondi.

Nel caso in cui il creditore procedente sia ammesso al patrocinio a carico dello stato, non vi siano creditori intervenuti e il conto corrente della procedura non sia capiente, le spese di pubblicità (assistite da privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c.) saranno addebitate alla procedura solo all'esito del versamento del saldo del prezzo o poste a carico dello Stato per l'ipotesi di chiusura del processo prima della fase di distribuzione;



4) alla ricezione delle buste contenenti le **offerte**;

Entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte di acquisto; qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 13,00 del giorno immediatamente precedente.

Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare presso lo studio del commissionario una busta chiusa contenente:

- l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni (in bollo);

- un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla "Proc. Esecutiva n. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G.E.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto da parte dell'offerente;

L'offerta dovrà riportare, tra l'altro:

- le complete generalità dell'offerente, con indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

- nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile);

- in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza;

- in caso di offerta presentata in nome e per conto di un soggetto minore o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione.

L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la cancelleria.

5) a fissare per il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto la convocazione dinanzi a sé delle parti e degli offerenti che hanno depositato l'offerta, per la **deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara** tra gli offerenti, e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al commissionario, presso il suo studio ovvero presso altro locale idoneo indicato nell'avviso di vendita, con le modalità di seguito indicate e rese pubbliche con il sistema pubblicitario di seguito previsto.

6) a **prendere cognizione delle offerte**, previa apertura delle buste nel corso dell'udienza fissata e alla presenza degli offerenti e al loro esame, come alla verifica della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

8) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi alla normativa vigente e a quanto disposto nella presente ordinanza;

9) all'effettuazione della gara tra gli offerenti nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'**aggiudicazione** a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore il bene è aggiudicato all'ultimo offerente);

L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se l'offerente non



presta cauzione nella misura sopra indicata.

All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:

1) **in caso di unica offerta** si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;

2) **in caso di pluralità di offerte:**

si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara;

nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, il bene sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta sono determinate come segue:

€ 500,00 per beni con prezzo base fino a € 25.000,00;

€ 1.000,00 per beni con prezzo base da € 25.000,01 a € 60.000,00;

€ 1.500,00 per beni con prezzo base da € 60.000,01 a € 100.000,00;

€ 2.000,00 per beni con prezzo base da € 100.000,01 a € 130.000,00;

€ 2.500,00 per beni con prezzo base da € 130.000,01 a € 160.000,00;

€ 3.000,00 per beni con prezzo base da € 160.000,01 a € 200.000,00;

€ 4.000,00 per beni con prezzo base da € 200.000,01 a € 260.000,00;

€ 5.000,00 per beni con prezzo base oltre € 260.000,01.

Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore il bene è provvisoriamente aggiudicato all'ultimo offerente.

10) a redigere il verbale dell'udienza, depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione;

11) a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incumbente, di ulteriore delega o controfirma del G.E. per approvazione);

12) a comunicare all'aggiudicatario, entro 3 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del **residuo prezzo e delle spese** necessarie da versare sul conto della procedura;

13) a riscuotere dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione;

L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo e le eventuali spese, importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 10 giorni dall'aggiudicazione, detratto l'importo per cauzione già versato;

il termine per il deposito è di 15 giorni dall'aggiudicazione, termine che non potrà essere prorogato; ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita alla procedura e, ai sensi dell'art. 540, co. 2, c.p.c., le quote saranno rimesse in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.



La trascrizione dell'acquisto delle quote di partecipazione è da eseguirsi a cura e spese dell'aggiudicatario, al quale dovrà essere consegnata copia del verbale di aggiudicazione, successivamente al versamento del prezzo e al suo deposito.

14) in caso di **infruttuoso esperimento della prima vendita** senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, **solo nel caso in cui nell'intestazione del presente provvedimento si prevedano più esperimenti di vendita**, a determinare, il prezzo-base in misura inferiore di un quarto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice dell'esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;

15) a fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per l'apertura delle buste e l'eventuale gara;

16) in caso di **infruttuoso esperimento della seconda vendita** senza incanto e in mancanza di domande di assegnazione, **solo nel caso in cui nell'intestazione del presente provvedimento si prevedano più esperimenti di vendita**, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di 1/4 rispetto all'ultimo praticato, fissando un nuovo esperimento di vendita come indicato al punto precedente

17) a rimettere gli atti a questo Giudice in caso di **infruttuoso esperimento anche di questa vendita**

18) a richiedere tempestivamente ai creditori il deposito della loro **nota di precisazione del credito**, chiedendo la liquidazione delle proprie competenze a questo Giudice, anche in relazione all'incarico di custodia;

19) a formare un **progetto di distribuzione**, depositandolo nel fascicolo telematico entro 30 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento (e comunque non prima della - e non oltre il termine di 30 giorni dalla - comunicazione della liquidazione delle spettanze del professionista delegato e del custode da parte del Giudice), allegando nota pro forma con il conteggio delle proprie competenze con gli accessori e gli eventuali acconti ricevuti, oltre a giustificativi di tutte le spese sostenute con il fondo spese per la vendita, con le somme versate dall'aggiudicatario o con il ricavato della vendita, e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito;

20) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal commissionario presso il proprio studio, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso professionista .

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo:

L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

Le informazioni sul regime fiscale cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato.



DISPONE

che il commissionario relazioni questo giudice in ordine all'esito dell'unico esperimento di vendita sin qui disposto.
Si comunichi.

Milano, il 23/04/2019.

Il G. E.

Dott. Giuseppe Fiengo

